

ALLEGATO A) AL N. 472/258 DI REP.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La societa' e' denominata:

" I POMERIGGI MUSICALI - SERVIZI TEATRALI S.R.L. "

Art. 2 - Oggetto

La societa' e' promossa ed opera quale "impresa strumentale" per il conseguimento degli obbiettivi della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano e definisce il proprio programma di lavoro e le relative priorita', sulla base delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo che non devono essere in contrasto con le finalita' della Fondazione promotrice sopra citata.

La societa' ha per oggetto:

- la gestione di sale teatrali ed altri spazi quali auditorium, sale da concerto, teatri, spazi polivalenti per lo svolgimento di tutte le attivita' compatibili con gli spazi medesimi, nonche' delle attivita' accessorie connesse. A tal scopo potra', tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustivita', fornire servizi teatrali e congressuali a terzi, nonche' concedere in uso, con la forma giuridica che verra' ritenuta idonea al singolo caso, spazi per lo svolgimento di attivita' congressuali e teatrali in genere, ivi comprendendo mostre, spettacoli, esibizioni e attivita' connesse;
- l'assistenza tecnica, organizzativa ed artistica per la gestione di manifestazioni, convegni, incontri, rappresentazioni e qualsivoglia iniziativa che, in un contesto pluralistico, rappresenti espressione di spettacolo, manifestazione o evento culturale, tecnico e scientifico.

Per il miglior conseguimento dei fini sopra espressi, potrà anche promuovere, organizzare, finanziare e gestire servizi ed attività complementari quali, ad esempio: borse di studio; distribuzione e realizzazione di testi, libri, audiovisivi, strumenti multimediali e relativi diritti; apertura di bookshops e di attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande all'interno degli spazi gestiti e ogni altra attività connessa all'attività sociale, purché non in contrasto con i fini della Fondazione promotrice e delle convenzioni da essa stipulate con i propri Enti Fondatori.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni anche a favore e per obbligazioni di terzi.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico.

Art. 3 - Sede

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove stabilimenti, uffici senza institorie e sopprimerli.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci con assemblea ordinaria.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter

disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società'.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società' e/o nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 C.C., la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società' del corrispondente importo in danaro.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

La società' potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso da parte della stessa, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo patto contrario scritto, i finanziamenti dei soci si intendono infruttiferi di interessi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e' in ogni caso postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Art. 6 - Titoli di debito

E' attribuita alla competenza dei soci su proposta dell'organo amministrativo l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

Possono essere emesse anche piu' di una serie di titoli di debito.

I titoli di debito emessi dovranno essere omogenei per ciascuna serie e potranno essere raggruppati o frazionati in certificati di taglio diverso.

Salvo diversa disposizione di legge, potranno essere emessi sia titoli "all'ordine" che titoli "nominativi".

Non potranno essere emessi titoli "al portatore".

I titoli daranno diritto al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

I titoli emessi potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La societa' dovra' tenere un registro dei titoli emessi su cui annotare l'ammontare dei titoli emessi e di quelli estinti, i dati dei titolari dei titoli nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

Art. 7 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello risultante dai libri sociali.

Art. 8 - Partecipazioni al capitale sociale

Possono acquisire partecipazioni al capitale sociale soggetti pubblici e soggetti privati.

Almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale deve essere detenuto dalla Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

E' consentita l'attribuzione ai singoli soci di "particolari diritti" relativi alle nomine degli organi sociali.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni

In caso di morte di un socio, all'erede spetta la liquidazione del valore della partecipazione e dei diritti gia' spettanti al defunto stesso, determinato secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.

La liquidazione della partecipazione del socio defunto e' effettuata ai sensi dell'art. 2473 C.C..

E' vietata la costituzione di diritti di pegno o di usufrutto sulle partecipazioni societarie.

E' vietato altresì il trasferimento per atto tra vivi delle sole quote di

partecipazione che pregiudichino il vincolo di partecipazione maggioritaria riservata alla Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente statuto.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in maniera diretta od indiretta, il risultato del mutamento di titolarita' di quote di partecipazione o diritti ad esse relative.

Salva e impregiudicata la quota minima riservata a favore della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano di cui all'art. 8 secondo comma del presente statuto, le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

L'esercizio della prelazione deve necessariamente esplicitarsi con riferimento alla intera quota di partecipazione di cui il socio intende disporre.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio,

la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Quanto disposto per la vendita delle quote e' applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

In caso di trasferimento delle quote a favore di terzi non soci, il predetto trasferimento e' sottoposto a gradimento cosi' come previsto dall'art. 10 del presente statuto.

Art. 10 - Clausola di gradimento

Non sono sottoposti a gradimento i trasferimenti di quote a favore di altri soci.

Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9 del presente statuto, per il trasferimento della partecipazione a terzi non soci deve essere richiesto dal socio cedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il preventivo gradimento alla Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano.

La Fondazione a cui compete l'espressione del diritto di gradimento deve portare a conoscenza del socio interessato, sempre a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, le proprie decisioni entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta di trasferimento.

In mancanza di detta risposta entro il termine di cui sopra, il gradimento si

intende negato. Il socio puo' pertanto esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C..

Art. 11 - Recesso

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469 del codice civile puo' essere esercitato solo decorsi 2 due anni dalla sottoscrizione delle partecipazioni.

Salvo il diritto di recesso previsto dall'art. 2469 secondo comma del codice civile, trattandosi di societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spettera' ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quarter C.C..

Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 quindici giorni dal giorno in cui:

- e' stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si e' verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente e' comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- e' stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia se la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo

scioglimento della societa'.

Art. 12 - Esclusione

Sara' escluso dalla societa' per giusta causa il socio che:

- sia condannato con sentenza passata in giudicato alla reclusione per un periodo superiore a tre anni;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato o fallito;
- assuma la qualita' di socio illimitatamente responsabile in societa' concorrenti o eserciti un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi ovvero sia amministratore o direttore generale di societa' concorrenti;
- risulti impossibilitato, per qualsiasi motivo e per piu' di 3 tre mesi, alla prestazione delle opere o dei servizi conferiti, decorsi 6 sei mesi dal conferimento iniziale.

La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta all'assemblea dei soci, alla quale non puo' partecipare il socio di cui si discute l'esclusione.

Qualora la societa' sia composta di due soci, si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 C.C..

Art. 13 - Liquidazione delle partecipazioni

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto o escluso, i termini e le modalita' di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 C.C..

Art. 14 - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori

devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 15 - Soggezione ad attivita' di direzione e controllo

La societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis comma 2 C.C..

Art. 16 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. le modificazioni dello statuto;
- c. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonche' l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilita' illimitata per le obbligazioni della societa' partecipata;
- d. la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

Art. 17 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466 comma 5 C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 18 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 19, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 23 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 15 quindici giorni dal suo inizio.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni non in forma assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione.

Art. 19 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 16, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942, nonché tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da ciascun socio.

L'assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, sempreché il numero di telefax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purché le convocazioni siano inviate con

messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovra' essere consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovra' inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; dovra' essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Infine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione, a meno che non si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 21 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societa'. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la

seconda convocazione.

La rappresentanza puo' essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 22 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il segretario e il Notaio vengono nominati dal presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 20. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dal precedente art. 16 lettere b), c) e d) e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base

del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. e' necessario il consenso di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. e' necessario il consenso di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio possessore dei diritti particolari modificati e/o soppressi, da esercitare secondo le modalita' di cui all'articolo 11 del presente statuto. Quest'ultimo ha il diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 24 - Amministratori

La societa' puo' essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 tre a 11 undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o piu' amministratori con poteri fra loro congiunti o disgiunti, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2475 ultimo comma C.C..

Qualora vengano nominati piu' amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende

costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Puo' essere nominato amministratore anche una societa' di capitali o altro ente dotato di autonomia giuridica, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge. In questo caso l'amministratore deve designare un soggetto appartenente al proprio organico per l'esercizio della funzione di amministratore, che assume solidalmente con la societa' o ente nominato, obblighi e responsabilita' identici a quelli previsti per gli amministratori.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Art. 25 - Durata della carica, revoca e cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori (purche' non rappresentino la meta' degli amministratori in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori cosi' nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta' dei consiglieri, in caso di numero pari, o la

maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c..

La rinunzia, la revoca e la cessazione degli amministratori sono regolate dalle norme del presente statuto e dagli articoli 2383, 2385 e 2386 del Codice Civile.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Art. 27 - Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

Vengono riconosciuti e attribuiti al socio Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano i seguenti diritti particolari:

- diritto di nominare e revocare l'intero organo amministrativo, compresa la facoltà di procedere alla nomina di se' stesso. E' esclusa, in questo caso, ogni specifica disposizione riferita al divieto di voto in presenza di conflitto di interessi;
- diritto di nominare l'intero Collegio Sindacale;
- diritto di nominare il Revisore.

I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti al socio Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 28 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o quando almeno un consigliere ne faccia richiesta, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima, od in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro verbali del consiglio di amministrazione e purché le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo si considera altresì validamente costituito in mancanza di convocazione anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 29 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di decisioni che riguardano l'amministrazione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigera' un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza come previsto dal presente articolo.

Il procedimento deve concludersi entro 5 cinque giorni dal suo inizio.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Art. 30 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma 5 C.C..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, i poteri di

gestione ordinaria spettano a ciascun amministratore in via disgiunta mentre la gestione straordinaria spetta esclusivamente in via congiunta a tutti gli amministratori.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società'.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 31 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società'.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società' spetta al Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più' amministratori, la rappresentanza della società' spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società' spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità' annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché' determinare un'indennità' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità' stabilite

con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 33 - Organo di controllo

E' possibile nominare un Collegio Sindacale o un Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.

Come previsto dall'art. 27 del presente statuto sociale, la nomina dell'organo di controllo, in qualsiasi forma giuridica scelta, e' diritto particolare attribuito al socio Fondazione "I Pomeriggi Musicali" di Milano.

Art. 34 - Composizione e durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 35 - Cause di ineleggibilita' e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 C.C., non possono comunque essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 C.C..

Art. 36 - Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 37 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, C.C..

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 28.

Art. 38 - Revisore

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica; ad esso spetta lo svolgimento della funzione di controllo contabile, qualora non attribuita al Collegio Sindacale.

Art. 39 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centoottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 ultimo comma C.C..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 40 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter C.C.;
- e. nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quarter e 2473 C.C.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,

in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovra' essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la societa', il quale dovra' provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sara' richiesta, dalla parte piu' diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la societa'.

Gli arbitri cosi' nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sara' presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovra' decidere entro centoottanta giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale decidera' in via irrituale secondo equita'.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse

da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 11.

F.to Massimo Collarini

F.to Carlo Saggio notaio